

**1**

**Patto di cooperazione  
fra la Chiesa metodista  
di Gran Bretagna  
e la Chiesa evangelica metodista  
d'Italia**

#### N O T A

Il presente Patto di cooperazione venne steso e firmato dai rappresentanti della Chiesa metodista di Gran Bretagna e da quelli della Chiesa metodista d'Italia in occasione della prima Conferenza metodista italiana tenutasi in Roma nell'ottobre del 1962.

La stessa Conferenza approvò il Patto con l'art. 17 nel testo pubblicato all'appendice n. 4 dei suoi Atti.

Nella presente edizione sono aggiunte le rubriche.

Il Patto di cooperazione viene indicato con la sigla PCM/1962.

## *Premessa*

Poiché, mediante le benedizioni dell'Onnipotente Iddio sul lavoro dei suoi operai in Italia per più di cento anni, la Chiesa evangelica metodista d'Italia si è sviluppata verso la piena responsabilità di governo di detta Chiesa, e poiché la Conferenza della Chiesa metodista di Gran Bretagna ha convenuto di accordare una piena autonomia alla Chiesa evangelica metodista d'Italia a partire dall'anno 1962; si è ora pattuito fra le due Chiese che esse continueranno la loro cooperazione nella proclamazione dell'Evangelo e nella edificazione della Chiesa di Dio come due uguali associati nel reciproco amore e nell'interdipendente libertà. In particolare, come elementi di questa mutua cooperazione, le due Chiese concordano che:

### *Art. 1 - (riconoscimento dei ministeri)*

I ministri della Chiesa evangelica metodista d'Italia continueranno a godere la posizione ed il riconoscimento loro accordato precedentemente dalla Conferenza britannica; i loro nomi figureranno negli elenchi delle Chiese metodiste che si sono sviluppate mediante l'opera della Conferenza britannica nel mondo.

### *Art. 2 - (caratteri dei ministeri metodisti)*

La Conferenza della Chiesa evangelica metodista d'Italia continuerà ad esigere dai suoi ministri quel tipo di doni, di grazie e di disciplina, che hanno sempre caratterizzato il ministero metodista in ogni luogo, alla gloria di Dio e per lo sviluppo della Chiesa.

### *Art. 3 - (rapporti pastorali con la Conferenza britannica)*

La Conferenza della Chiesa metodista di Gran Bretagna è d'accordo che essendo il corpo pastorale della Chiesa evangelica metodista d'Italia ancora così, relativamente, poco numeroso, la Conferenza italiana possa riferire cose di grande rilievo per il ministero, al Comitato pastorale d'oltremare, della Conferenza britannica, per consiglio e guida.

### *Art. 4 - (suggerimenti della Conferenza britannica)*

La Conferenza italiana è d'accordo che le questioni sopra indicate - pur rimanendo soggette alla propria finale autorità - siano debitamente specifica-

te dalla Conferenza italiana e trasmesse al detto Comitato; e che il parere ed i suggerimenti di esso siano presentati alla sessione plenaria e pastorale della Conferenza italiana.

*Art. 5 - (collaborazione offerta sui temi della fede e dell'ordinamento)*

La Conferenza britannica è disposta ad offrire il parere e la guida del suo Comitato unito fede e costituzione alla Conferenza italiana, se e quando essa senta il bisogno di consiglio e di guida in materia di fede e di costituzione.

*Art. 6 - (modalità per la collaborazione)*

La Conferenza italiana è d'accordo che tali soggetti - pur rimanendo sottoposti alla propria finale autorità - siano debitamente specificati dalla Conferenza italiana e trasmessi a detto Comitato; e che il parere ed i suggerimenti di detto Comitato siano presentati alle sessioni plenaria e pastorale della Conferenza italiana.

*Art. 7 - (posizione dei ministri britannici in Italia)*

La Conferenza britannica è d'accordo che i suoi ministri residenti in Italia, mentre risiederanno nell'ambito della giurisdizione della Conferenza italiana, siano soggetti alla disciplina della Conferenza italiana nei riguardi della loro vita ed opera nell'ambito di tale giurisdizione.

*Art. 8 - (posizione dei ministri italiani se sotto giurisdizione britannica)*

La Conferenza italiana è d'accordo che qualunque dei suoi ministri risiedesse nell'ambito della giurisdizione della Conferenza britannica, sarà similmente soggetto alla disciplina della Conferenza britannica.

*Art. 9 - (criteri di collegamento tra le due Conferenze)*

La Conferenza britannica è d'accordo che, come parte della continua collaborazione tra essa e la Conferenza italiana, questa ultima, fino a che ciò sia ritenuto necessario, continui a ricevere un aiuto finanziario dalla Conferenza britannica come dalla tabella finanziaria unita al presente Patto.

Per favorire questa collaborazione è d'accordo che un ministro della Conferenza britannica, residente in Roma, sia nominato, dalle due Conferenze qua-

le ufficiale di collegamento fra i competenti Comitati della Conferenza britannica ed il Comitato permanente della Conferenza italiana. In questa sua qualità egli potrà essere invitato e sentito in qualsiasi momento dal Comitato permanente della Conferenza italiana.

La Conferenza britannica è d'accordo di nominare un pastore consacrato ed un laico che facciano parte, come membri, della Conferenza italiana e che vi rappresentino la Chiesa metodista di Gran Bretagna.

La Conferenza italiana è d'accordo di nominare un pastore consacrato ed un laico che facciano parte, come membri, della Conferenza britannica, e che vi rappresentino la Chiesa evangelica metodista d'Italia.

*Art. 10 - (collaborazione della Conferenza italiana alle attività della britannica)*

La Conferenza italiana dichiara di voler continuare ad interessarsi dell'opera della Conferenza britannica in tutti i suoi distretti e nelle chiese autonome, sviluppatesi mediante l'opera della Conferenza britannica e di voler aiutare tale opera nei limiti delle possibilità della Chiesa evangelica metodista d'Italia, associandosi così all'opera missionaria d'oltremare delle due Conferenze e delle Chiese associate ad esse.

*Art. 11 - (carattere dello stabile di Ponte S. Angelo)*

La Conferenza britannica è d'accordo che il suo unico scopo nel riservarsi la proprietà di Ponte S. Angelo è quello di incrementare l'opera di Dio in lingua inglese.

*Art. 12 - (destinazione proventi dello stabile di Ponte S. Angelo)*

La Conferenza italiana è d'accordo che il provento finanziario della proprietà di Ponte S. Angelo sia devoluto al Fondo pensioni dei ministri italiani, nei termini che verranno concordati reciprocamente nella tabella finanziaria di questo Patto.